

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Liquidazione di società di capitali: tassazione in capo ai soci***

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 2484 cod. civ.](#) prevede che le società di capitali si sciolgono per:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale;
- impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea;
- riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;
- in alcuni casi di recesso di un socio ([articolo 2437-quater](#) e [articolo 2473 cod.civ.](#));
- per deliberazione assembleare;
- altre cause previste dallo statuto.

Una volta accertata l'emersione di una causa di scioglimento, l'attività sociale cessa e inizia l'operazione di liquidazione ([articolo 2484](#) e seguenti cod. civ.), la quale risulta funzionale alla restituzione del patrimonio sociale ai soci.

Sotto il profilo fiscale, la **restituzione del patrimonio sociale** ai soci potrebbe far emergere, in capo a questi ultimi, materia imponibile. L'[articolo 47, comma 7, Tuir](#) prevede infatti che *“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”*.

In sostanza, **il legislatore considera dividendi il riparto dell'attivo patrimoniale eccedente il costo fiscale della partecipazione** (nonostante l'articolo sopra citato preveda il confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci e il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate, si è dell'avviso che, più propriamente, si debba fare riferimento al costo fiscale della partecipazione come individuato ai sensi dell'[articolo 68, comma 6, Tuir](#)).

Limitando l'analisi al caso di soci non imprenditori, si sottolinea che l'applicazione di tale disposizione **non prevede la stratificazione del patrimonio netto sociale tra riserve di utili e riserve di capitale**, di conseguenza la società dovrà applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% ([articolo 27 D.P.R. 600/1973](#)) sul differenziale tra:

- **le somme o il valore normale dei beni assegnati;**
- **il costo fiscale della partecipazione (il capitale sociale sottoscritto aumentato dei versamenti effettuati dai soci e dall'importo dei crediti rinunciati).**

Come usualmente accade, la restituzione ai soci non avviene in un'unica soluzione, ma spesso e volentieri vengono previsti dei **riparti parziali** e ciò crea delle criticità nell'applicazione del disposto dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#).

Ci si chiede, infatti, se l'incasso di un riparto parziale debba andare ad abbattere **prioritariamente** il costo fiscale della partecipazione oppure debba essere utilizzato un **criterio proporzionale**.

Per una migliore comprensione si vedano gli esempi sotto riportati.

Il socio Beta detiene una partecipazione nella società Alfa S.r.l. in liquidazione. Il costo fiscale della partecipazione detenuto da Beta è pari a **500 euro**.

In data **2 maggio 2023**, Beta incassa un acconto sul riparto della liquidazione pari a 300 euro.

In data **3 gennaio 2024**, Beta incassa il saldo del riparto da liquidazione pari a 300 euro.

In applicazione del metodo secondo cui l'acconto viene imputato totalmente al costo fiscale della partecipazione avremo:

- **nessun effetto fiscale** in data 2 maggio 2023, in quanto i 300 euro "consumano" il costo fiscale della partecipazione che è di 500 euro; pertanto, il costo residuo è pari a 200 euro;
- **un dividendo** di 100 euro (300 euro di attivo di liquidazione contro 200 euro di costo fiscale residuo della partecipazione) in data 3 gennaio 2024 a cui deve essere applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26% pari a 26 euro.

In alternativa è possibile applicare il **metodo proporzionale**. Considerando che l'attivo di liquidazione totale è pari a 600 euro, l'acconto pari a 300 euro rappresenta il 50% del totale, avremo la seguente situazione:

- in data 2 maggio 2023 **emergerà un dividendo di 50 euro**, pari alla differenza tra 300 euro di acconto (50% del totale dell'attivo di liquidazione) e 250 euro (50% del costo fiscale della partecipazione), a cui deve essere applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;

- in data 3 gennaio 2024 **emergerà un dividendo di 50 euro**, pari alla differenza tra 300 euro di saldo (50% del totale dell'attivo di liquidazione) e 250 euro (50% del costo fiscale della partecipazione), a cui deve essere applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Ad oggi, per quanto ci consta, l'Amministrazione finanziaria non si è espressa sul punto e non si ravvisano arresti giurisprudenziali.

È comunque possibile sottolineare che il primo metodo sembrerebbe quello più logico da un punto di visto sistemico, anche perché non è di facile individuazione il totale dell'attivo di liquidazione all'atto del pagamento degli eventuali riparti parziali.

Se però il pagamento del riparto parziale (o dei riparti parziali) e del saldo cadono in differenti periodi d'imposta, **il metodo proporzionale rappresenta sicuramente più cautelativo.**

Da ultimo si ricorda che i dividendi ex [articolo 47, comma 7, Tuir](#) sono dei redditi di capitale; pertanto, **la rivalutazione delle quote non è rilevante ai fini della determinazione del costo fiscale delle stesse.**